

Tabella 1

Anni	2008	2009	Variazioni %	2010	Variazioni %
			2009/2008		2010/2009
Residui attivi iniziali	€ 575.289.200,00	€ 586.861.069,00	2,01%	€ 430.930.411,17	-26,57%
Residui attivi finali	€ 586.861.069,00	€ 430.930.411,17	-26,57%	€ 471.855.392,23	9,50%
Residui passivi iniziali	€ 142.720.143,00	€ 89.520.482,46	-37,28%	€ 62.179.995,62	-30,54%
Residui passivi finali	€ 89.520.482,00	€ 62.179.995,62	-30,54%	€ 67.028.511,53	7,80%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

e) L'Amministrazione regionale ha adempiuto dal 1° gennaio 2006 agli obblighi in materia di SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Infatti, a partire dall'esercizio 2006, è stato applicato, su ogni titolo di entrata e di spesa, il codice gestionale attribuito al capitolo cui il titolo si riferisce. In adempimento del decreto MEF n. 38666 del 23 dicembre 2009, nel rendiconto 2010, sono allegati il prospetto degli incassi e dei pagamenti (suddiviso per codici gestionali relativamente al mese di dicembre e a tutto l'esercizio 2010) e il prospetto relativo alla disponibilità liquida.

f) Per quanto concerne il conto del patrimonio, esso evidenzia alla chiusura dell'esercizio una consistenza delle attività di euro 1.075.300.468,05 e delle passività di euro 67.028.511,53. Si registra un miglioramento patrimoniale netto dal 1° gennaio 2010 di euro 54.656.903,49.

1.3. Raffronto con i precedenti esercizi

Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali dati di entrata e di spesa relativi agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 con le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. Le previsioni iniziali e finali non comprendono l'avanzo di amministrazione dell'esercizio¹⁰.

Tabella 2

Entrate		2008	2009	2010	Variazioni %	
					2009/2008	2010/2009
Previsioni iniziali e residui al 1° gennaio	RS	€ 575.289.200,05	€ 586.861.069,43	€ 430.930.411,17	2,01%	-26,57%
	CP	€ 348.308.000,00	€ 354.808.000,00	€ 364.118.000,00	1,87%	2,62%
	TOT	€ 923.597.200,05	€ 941.669.069,43	€ 795.048.411,17	1,96%	-15,57%
Previsioni finali e residui al 1° gennaio	RS	€ 575.289.200,05	€ 586.861.069,43	€ 430.930.411,17	2,01%	-26,57%
	CP	€ 348.308.000,00	€ 354.938.000,00	€ 364.118.000,00	1,90%	2,59%
	TOT	€ 923.597.200,05	€ 941.799.069,43	€ 795.048.411,17	1,97%	-15,58%
Accertamenti	RS	€ 541.401.079,07	€ 586.859.257,71	€ 430.926.054,57	8,40%	-26,57%
	CP	€ 394.104.812,99	€ 417.186.527,15	€ 413.517.102,72	5,86%	-0,88%
	TOT	€ 935.505.892,06	€ 1.004.045.784,86	€ 844.443.157,29	7,33%	-15,90%
Riscossioni	RS	€ 133.478.088,80	€ 383.150.590,19	€ 163.014.082,87	187,05%	-57,45%
	CP	€ 215.166.733,83	€ 189.964.783,50	€ 209.573.682,19	-11,71%	10,32%
	TOT	€ 348.644.822,63	€ 573.115.373,69	€ 372.587.765,06	64,38%	-34,99%
Residui attivi al 31 dicembre	RS	€ 407.922.990,27	€ 203.708.667,52	€ 267.911.971,70	-50,06%	31,52%
	CP	€ 178.938.079,16	€ 227.221.743,65	€ 203.943.420,53	26,98%	-10,24%
	TOT	€ 586.861.069,43	€ 430.930.411,17	€ 471.855.392,23	-26,57%	9,50%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

¹⁰ Nelle previsioni definitive sono, invece, incluse le entrate e le spese dei servizi per conto terzi poiché i relativi dati sono ricompresi nei singoli capitoli di entrata e di spesa non essendo presente nel bilancio un titolo specifico ad esse dedicato.

Tabella 3

Spese			2008	2009	2010	Variazioni %	
						2009/2008	2010/2009
Previsioni iniziali e residui al 1° gennaio	RS	€	142.720.142,85	€ 89.520.482,46	€ 62.179.995,62	-37,28%	-30,54%
	CP	€	447.106.000,00	€ 422.738.000,00	€ 470.050.000,00	-5,45%	11,19%
	TOT	€	589.826.142,85	€ 512.258.482,46	€ 532.229.995,62	-13,15%	3,90%
Previsioni finali e residui al 1° gennaio	RS	€	142.720.142,85	€ 89.520.482,46	€ 62.179.995,62	-37,28%	-30,54%
	CP	€	447.106.000,00	€ 460.114.000,00	€ 470.050.000,00	2,91%	2,16%
	TOT	€	589.826.142,85	€ 549.634.482,46	€ 532.229.995,62	-6,81%	-3,17%
Impegni	RS	€	66.265.423,69	€ 31.383.622,72	€ 38.571.124,60	-52,64%	22,90%
	CP	€	378.021.784,99	€ 378.963.236,73	€ 383.064.053,62	0,25%	1,08%
	TOT	€	444.287.208,68	€ 410.346.859,45	€ 421.635.178,22	-7,64%	2,75%
Pagamenti	RS	€	14.206.902,05	€ 13.538.448,89	€ 13.804.278,88	-4,71%	1,96%
	CP	€	340.559.824,17	€ 334.628.414,94	€ 340.802.387,81	-1,74%	1,85%
	TOT	€	354.766.726,22	€ 348.166.863,83	€ 354.606.666,69	-1,86%	1,85%
Economie	RS	€	76.454.719,16	€ 58.136.859,74	€ 23.608.871,02	-23,96%	-59,39%
	CP	€	69.084.215,01	€ 81.150.763,27	€ 86.985.946,38	17,47%	7,19%
	TOT	€	145.538.934,17	€ 139.287.623,01	€ 110.594.817,40	-4,30%	-20,60%
Residui passivi al 31 dicembre	RS	€	52.058.521,64	€ 17.845.173,83	€ 24.766.845,72	-65,72%	38,79%
	CP	€	37.461.960,82	€ 44.334.821,79	€ 42.261.665,81	18,35%	-4,68%
	TOT	€	89.520.482,46	€ 62.179.995,62	€ 67.028.511,53	-30,54%	7,80%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

a) Confrontando la gestione delle entrate relativa all'esercizio 2010 con quella degli esercizi precedenti, si può notare che gli accertamenti sono complessivamente diminuiti, assestandosi su un importo di euro 844.443.157,29, inferiore sia al valore registrato nell'esercizio 2009 sia a quello rilevato nell'esercizio 2008.

In particolare, a fronte di accertamenti di competenza dell'esercizio 2010 in linea con quelli del 2009, vi è stata una consistente contrazione degli accertamenti in conto residui che da euro 586.859.257,71 nel 2009 si sono ridotti ad euro 430.926.054,57 nel 2010 (pari ad una riduzione percentuale del 26,57%). Tale riduzione - dovuta a minori entrate tributarie accertate - era già stata stimata nel bilancio di previsione iniziale.

Per quanto riguarda le riscossioni, l'importo complessivo è diminuito di euro 200.527.608,63, pari al -34,99%. Anche in questo caso la flessione è dovuta ad un decremento del 57,45% degli importi riscossi derivanti dagli esercizi precedenti. Le riscossioni di competenza, invece, hanno registrato un incremento del 10,32% rispetto al 2009¹¹.

I residui attivi, formatisi nell'esercizio di competenza, dopo un incremento di circa il 27% dal 2008 al 2009, sono diminuiti nel 2010 del 10,24%; al contrario, i residui degli esercizi precedenti, che nel 2009 si erano dimezzati rispetto al 2008, sono saliti ad euro 267.911.971,70 nell'esercizio considerato, registrando un incremento percentuale del 31,52% rispetto al 2009.

In particolare, con riferimento alla classificazione per titoli del conto delle entrate, si osserva che gli accertamenti del Titolo I (entrate tributarie) nel 2010 sono diminuiti di circa 2,9 milioni di euro, passando da euro 402.732.482,62 nel 2009 ad euro 399.876.788,20 nel 2010; mentre le relative riscossioni, che nell'esercizio 2009 ammontavano ad euro 175.704.332,04, sono aumentate dell'11,65% rispetto all'anno precedente assommando nel 2010 ad euro 196.179.509,20. Per quanto riguarda il Titolo II (entrate extratributarie) si rileva una diminuzione negli accertamenti, passati da euro 14.454.044,53 nel 2009 ad euro 13.632.314,52 e nelle riscossioni, passate da euro 14.260.451,46 nel 2009 ad euro 13.386.172,99 nel 2010.

¹¹ Per quanto riguarda le riscossioni, sono confrontabili solo i dati del 2010 con quelli del 2009 poiché nel 2009 è cambiata la modalità di gestione della cassa.

b) Confrontando la gestione della spesa relativa all'esercizio 2010 con quella dei due esercizi precedenti, si può notare una certa stabilità sia negli impegni di spesa che nei pagamenti, il cui importo nel 2010 è stato rispettivamente di euro 421.635.178,22 (con un incremento del 2,75% rispetto al 2009) e di euro 354.606.666,69 (con un incremento del 1,85% rispetto al 2009).

Analoghe considerazioni possono essere fatte se si osserva la sola gestione di competenza. Negli impegni di spesa in conto residui si registrano variazioni percentuali più rilevanti nel triennio, anche se è opportuno evidenziare che in termini assoluti essi incidono poco sull'ammontare complessivo degli impegni. I residui passivi di competenza che nel 2009 erano aumentati del 18,35% rispetto al 2008, nel 2010 sono diminuiti del 4,68%; i residui passivi degli esercizi precedenti, invece, dopo una riduzione nel 2009 di due terzi circa rispetto al 2008, sono aumentati nel 2010 del 38,79% passando da euro 17.845.173,83 ad euro 24.766.845,72.

Nel dettaglio, con riferimento alla classificazione per titoli del conto di spesa, nel triennio considerato si registra una diminuzione delle somme impegnate in parte corrente, passate da euro 257.529.804,99 nel 2008 ad euro 240.493.236,73 nel 2009 ed infine ad euro 236.248.751,22 nel 2010 (con un decremento percentuale del 1,76% rispetto all'anno precedente), mentre si registra un *trend* incrementale nel triennio 2008-2010 degli impegni in conto capitale, passati da euro 120.491.980,00 nel 2008 ad euro 138.470.000,00 nel 2009 ed ad euro 146.815.302,40 nel 2010 (incremento del 6,03% nel 2010 rispetto al 2009).

Anche per quanto concerne i pagamenti occorre evidenziare che quelli per spese correnti sono diminuiti, passando da euro 233.575.429,96 nel 2008 ad euro 214.309.436,06 nel 2009 ed infine ad euro 211.155.961,02 nel 2010 (-1,47% rispetto al 2009), mentre sono aumentati quelli in conto capitale, passando da euro 106.984.394,21 nel 2008 ad euro 120.318.978,88 nel 2009 e ad euro 129.646.426,79 nel 2010 (7,75% rispetto al 2009).

1.4. Indici della gestione

Di seguito si rappresentano i principali indici della gestione, calcolati in base ai dati illustrati nel paragrafo precedente, relativi al triennio 2008-2010.

1.4.1. Indici della gestione delle entrate

Tabella 4

Anni	2008	2009	2010
Capacità di accertamento (accertamenti /previsioni finali di competenza)	113,15%	117,54%	113,57%
Capacità di entrata totale (riscossioni totali/residui attivi al 1° gennaio + previsioni finali di competenza)	37,75%	60,85%	46,86%
Capacità di riscossione (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza)	61,77%	53,52%	57,56%
Velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	54,60%	45,53%	50,68%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	0,00%	0,04%	0,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

Analizzando la tabella sopra riportata, si osserva che la capacità di accertamento è stata sempre maggiore del 100%: nel triennio considerato le entrate accertate sono state sempre superiori alle previsioni. In particolare, dopo un aumento di oltre 4 punti percentuali dal 2008 al 2009, vi è stata una

riduzione dal 2009 al 2010 tale da riportare, in quest'ultimo esercizio, il valore della capacità di accertamento al 113,57% ovvero all'incirca sui valori del 2008.

Analoghe considerazioni possono esser fatte in riferimento alla capacità di entrata totale, che registra anche in questo caso un *trend* oscillante nel triennio 2008-2010: dal 37,75% nel 2008 è salito al 60,85% nel 2009, per scendere nuovamente al 46,86% nel 2010. Il peggioramento di tale indice nel 2010 è, in base agli indicatori adottati, da imputarsi alla gestione dei residui.

Gli indici della capacità e velocità di riscossione, due indicatori tipici della gestione di competenza, hanno avuto anch'essi un andamento altalenante nel triennio considerato ma opposto rispetto ai due indicatori precedenti: sono diminuiti nel 2009 passando rispettivamente al 53,52% e al 45,53% per poi aumentare nel 2010, assestandosi rispettivamente al 57,56% e al 50,68%. Tale incremento nella velocità di riscossione indica un miglioramento nella capacità dell'ente di riscuotere le entrate di competenza accertate nell'esercizio di riferimento.

L'indice di variazione, infine, assume valori prossimi allo zero, indicando che storicamente le variazioni apportate al bilancio di previsione sono generalmente compensative e che non sempre la Regione adotta dei provvedimenti di assestamento del bilancio di previsione¹².

1.4.2. Indici della gestione delle spese

Tabella 5

Anni	2008	2009	2010
Capacità di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	84,55%	82,36%	81,49%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni finali di competenza)	60,15%	63,35%	66,63%
Capacità di pagamento (pagamenti/previsioni finali di competenza)	76,17%	72,73%	72,50%
Velocità di pagamento (pagamenti/impegni finali di competenza)	90,09%	88,30%	88,97%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	0,00%	8,84%	0,00%
SPESA CORRENTE	2008	2009	2010
Capacità di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	80,07%	76,00%	74,57%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni finali di competenza)	56,08%	59,46%	62,78%
Capacità di pagamento (pagamenti/previsioni finali di competenza)	72,63%	67,72%	66,65%
Velocità di pagamento (pagamenti/impegni finali di competenza)	90,70%	89,11%	89,38%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	0,00%	2,72%	0,00%
SPESA IN CONTO CAPITALE	2008	2009	2010
Capacità di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	96,02%	96,38%	95,82%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni finali di competenza)	71,30%	71,88%	74,16%
Capacità di pagamento (pagamenti/previsioni finali di competenza)	85,25%	83,75%	84,61%
Velocità di pagamento (pagamenti/impegni finali di competenza)	88,79%	86,89%	88,31%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	0,00%	25,29%	0,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

¹² L'ultimo provvedimento è relativo all'esercizio 2009 ed è stato adottato con l.r. n. 4 del 15 luglio 2009.

Osservando la tabella sopra riportata, si rileva che la capacità di impegno ha subito una flessione nel triennio 2008-2010 riducendosi, quindi, il grado di realizzazione dei programmi di spesa nonché la capacità di utilizzo delle risorse. In particolare nel 2010 il valore dell'indice è stato dell'81,49% in calo di circa un punto percentuale rispetto all'82,36% del 2009. Calcolando separatamente tale indice per i titoli del conto della spesa, si evidenzia che la capacità di impegno relativa alle spese di parte corrente, essendo pari nel 2010 al 74,57%, è inferiore di circa 7 punti percentuali rispetto al valore calcolato sulla spesa complessiva; di converso l'indice relativo alle sole spese in conto capitale è molto più alto essendo pari al 95,82%. Pertanto, il grado di programmazione delle spese in conto capitale è nettamente migliore rispetto a quello delle spese di parte corrente.

La capacità di spesa totale registra un *trend* crescente nel triennio considerato passando dal 60,15% nel 2008 al 63,35% nel 2009 ed, infine, al 66,63% nel 2010. Tale incremento nel 2010 è dovuto ad un miglioramento nella gestione dei residui (sia di parte corrente che in conto capitale) poiché il corrispondente indicatore relativo alla sola gestione di competenza, ovvero la capacità di pagamento, è rimasto sostanzialmente invariato dal 2009 (in cui era pari al 72,73%) al 2010, il cui valore è del 72,50%. Nel 2010 il valore della capacità di pagamento è più elevato di circa 6 punti percentuali rispetto a quello della capacità di spesa totale. Se si osservano gli stessi indici calcolati rispetto ai singoli titoli della spesa, si evidenzia un *trend* decrescente della capacità di pagamento relativa alla spesa corrente che dal 72,63% nel 2008 è scesa al 66,65% nel 2010, indicando una minore capacità dell'ente di tradurre gli stanziamenti di spesa corrente in pagamenti effettivi. La capacità di pagamento relativa alla spesa in conto capitale è rimasta sostanzialmente invariata nel triennio considerato.

Sostanzialmente stabile nel triennio è stato anche l'indice della velocità di pagamento che segnala quale parte delle somme impegnate nell'anno viene effettivamente pagata entro l'anno stesso. Dall'88,30% nel 2009 l'indice si è assestato all'88,97% nel 2010 e pertanto poco più del 10% delle somme impegnate nell'anno è andato ad alimentare i residui passivi che verranno liquidati negli anni successivi. Non si rilevano scostamenti significativi nell'indice se calcolato separatamente per la gestione corrente e per quella in conto capitale.

Per quanto riguarda, infine, l'indice di variazione delle spese valgono le stesse considerazioni fatte per l'indice di variazione delle entrate.

1.4.3. Indici della gestione dei residui attivi

Tabella 6

Anni	2008	2009	2010
Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	23,20%	65,29%	37,83%
Accumulazione dei residui attivi (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	2,01%	-26,57%	9,50%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

L'indice di smaltimento dei residui attivi ha registrato un significativo aumento percentuale nel 2009 rispetto al 2008, passando dal 23,20% al 65,29%, mentre nell'esercizio 2010 la percentuale di smaltimento è scesa al 37,83%, denotando un peggioramento nella capacità dell'ente di riscuotere le somme accertate negli esercizi precedenti.

L'indice di accumulazione dei residui attivi dopo una sensibile contrazione nel 2009 è cresciuto del 9,50% nel 2010.

1.4.4. Indici della gestione dei residui passivi

Tabella 7

Anni	2008	2009	2010
Smaltimento dei residui passivi (pagamenti/residui al 1° gennaio)	9,95%	15,12%	22,20%
Accumulazione dei residui passivi (residui passivi finali - residui passivi iniziali/residui passivi)	-37,28%	-30,54%	7,80%
RESIDUI CORRENTI	2008	2009	2010
Smaltimento dei residui passivi (pagamenti/residui al 1° gennaio)	8,02%	16,72%	28,42%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2008-2010

L'indice di smaltimento dei residui passivi è cresciuto nel triennio considerato: pari al 9,95% nel 2008, è salito al 15,12% nel 2009, ed è aumentato ancora nel 2010 passando al 22,20%. Se si osservano solo i residui di parte corrente, l'aumento dell'indice dal 2010 al 2009 è ancora più consistente essendo pari ad un 28,42%. Questo denota un miglioramento nella capacità dell'ente di pagare i residui passivi iniziali, totali e di parte corrente.

L'indice di accumulazione dei residui passivi dopo una diminuzione consistente sia nel 2008 che nel 2009 è cresciuto del 7,80% nel 2010.

Capitolo 2

Il patto di stabilità interno¹³

2.1. Evoluzione legislativa

Il patto di stabilità interno rappresenta lo strumento attraverso il quale le regioni e gli enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea, con l'adesione al patto europeo di stabilità e crescita¹⁴.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011¹⁵. Tra le regole introdotte rientrano quelle relative ai nuovi vincoli imposti, oltre a quelle di contenimento della spesa per lavoro dipendente.

In particolare, gli artt. 77, 77-bis e 77-ter del D.L. 112/2008 individuano nuovi criteri e meccanismi di calcolo, i quali modificano radicalmente il sistema degli anni passati e comportano una

¹³ La definizione delle regole del Patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza statale e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modo differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del D.L. 112/2008, per il 2010 tale concorso è stimato, in termini di indebitamento netto, in complessivi 5.200 milioni di euro.

¹⁵ Il patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 è disciplinato dai commi 125-150 dell'unico articolo della L. 13 dicembre 2010, n. 220. La normativa è stata poi integrata dal comma 33 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 10/2011) che recepisce le modifiche proposte dalla regioni nell'ambito dell'Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010.

diversa impostazione nella gestione della spesa¹⁶. Oltre agli obiettivi di risparmio e alle tipologie delle spese da considerare, la disciplina del patto di stabilità stabilisce anche il sistema di monitoraggio e le sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

A decorrere dal 2010, la disciplina del patto di stabilità interno per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano è contenuta nell'art. 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della Regione) come ultimamente modificato dalla legge finanziaria 2010¹⁷ che ai commi 106-125 dell'art. 2 ha revisionato l'ordinamento finanziario della Regione e delle Province Autonome al fine di recepire i principi del federalismo fiscale¹⁸.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 79 della disciplina statutaria, la Regione e le Province Autonome concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al Patto di stabilità interno, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati per il periodo 2009-2011 dall'art. 77-ter, comma 6, del D.L. 112/2008¹⁹. A differenza di quanto avviene per le altre regioni, l'obiettivo di risparmio concordato è riferito al saldo finanziario programmatico calcolato in termini di competenza mista anziché sul complesso delle spese. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 79, gli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dal 2010 sono determinati tenuto conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo e alle relative norme di attuazione²⁰.

¹⁶ La disciplina del patto di stabilità è definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali.

Gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Ai sensi dell'articolo 77-bis D.L. 112/2008, il Patto di stabilità interno 2009-2011 individua, per gli enti locali, nel principio della competenza mista l'elemento cardine delle nuove disposizioni, abbandonando il sistema duplice degli anni passati che da un lato determinava l'importo della manovra in parte sulla spesa corrente e in parte sul saldo di cassa e dall'altro prevedeva il principio della competenza mista in sede di applicazione. Viene anche abbandonato il riferimento al triennio 2003-2005 per considerare, invece, come base di calcolo il solo esercizio 2007. Pertanto, la compartecipazione alla manovra si differenzia in base a due variabili: il rispetto o meno del Patto di stabilità interno nel 2007 e il saldo della competenza mista positivo o negativo per lo stesso anno.

Gli enti che hanno presentato nell'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo sono, infatti, "premiati" dalla normativa: la legge 6 agosto 2008 n. 133 consente a tali enti di poter peggiorare detto saldo nel triennio 2009-2011, mentre quelli con saldo negativo devono effettuare nello stesso triennio una riduzione di tali risultati negativi.

Per le regioni a statuto ordinario, l'art. 77-ter del D.L. 112/2008 stabilisce che, in attesa dei risultati della sperimentazione (la sperimentazione di nuove regole basate sul controllo del saldo finanziario anziché sul controllo della spesa è stata prevista dall'articolo 1, comma 656 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007- e confermata dal comma 2 dell'art. 77-ter del D.L. 112/2008), le spese finali, determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa, ai sensi del comma 4 dell'art. 77-ter, non possono essere superiori, per il 2009, all'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6%, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0% per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9% per l'anno 2011.

Per le regioni a statuto speciale, l'art. 77-ter del D.L. 112/2008, comma 6, stabilisce, in virtù della particolare autonomia di cui esse godono, che esse concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto per il triennio 2009-2011. Per tutto quanto non sia disciplinato dall'accordo - e nell'eventualità che l'accordo non venga raggiunto - si applica la disciplina generale. Analogamente per gli enti locali compresi nei rispettivi territori, per i quali ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di partecipazione al Patto, in ragione della competenza legislativa primaria in materia di enti locali (ordinamento e finanza), qualora la regione non provveda nei termini stabiliti dalla legge, si applica la normativa prevista per gli enti locali del restante territorio nazionale.

¹⁷ Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

¹⁸ L'ordinamento finanziario della Regione e delle due Province autonome è stato così adeguato agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall'art. 27 della L. n. 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

¹⁹ Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, la l.r. n. 4/2010, ha introdotto le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa, tenuto conto di quanto disposto a livello nazionale dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

²⁰ Il comma 3 dell'art. 79 sancisce, inoltre, che sia di competenza delle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento dei propri enti ed organismi strumentali, vigilando sul

Il novellato art. 79 dello statuto, al comma 1, similmente a quanto predisposto dal comma 7 dell'art. 77-ter del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 122/2010, stabilisce che la Regione e le Province Autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che tramite il patto di stabilità interno, anche mediante:

- a) la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) la soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78 dello statuto, abrogato dall'art. 2, comma 107, lettera a) della legge finanziaria 2010;
- c) l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti relativi anche ai territori confinanti²¹.

Per quanto concerne il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, esso è disciplinato dal comma 12 dell'art. 77-ter che prevede l'obbligo per la Regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulla gestione di competenza e di cassa²².

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il comma 13 dell'art. 77-ter disciplina che le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter²³. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del patto di stabilità ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio²⁴.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 77-ter resta ferma la facoltà delle regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti stessi ed operando sui medesimi un controllo sulla gestione i cui esiti devono essere comunicati alla competente sezione della Corte dei Conti.

²¹ L'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato è stata quantificata in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

²² Utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. La trasmissione deve avvenire attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il D.M. n. 0063493, approvato il 21 luglio 2010, stabilisce che la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione secondo il prospetto e le modalità definite nell'accordo previsto dall'articolo 77-ter, comma 6, del D.L. 112/2008. Di conseguenza il primo invio di informazioni per la Regione è avvenuto a gennaio 2011, ovvero dopo la firma dell'accordo.

²³ Il D.M. n. 0063493 stabilisce - come per il monitoraggio - che la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione secondo il prospetto e le modalità definite nell'accordo previsto dall'articolo 77-ter, comma 6, del D.L. 112/2008.

²⁴ In caso di mancato rispetto del patto, ai sensi del comma 15 dell'art. 77-ter, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da apposita attestazione di osservanza del Patto di stabilità per l'anno precedente.

Un'altra sanzione per gli enti inadempienti disposta dal comma 4 dell'articolo 76 del D.L. 112/2008 è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Qualora la certificazione, sebbene inviata in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica la sola sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 76.